



COMUNE DI GRIMACCO
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **06** del mese di **ottobre** alle ore **20.00** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria**.

Seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

		Pres.	Ass.
FABELLO Eliana	Sindaco	x	

Consiglieri

		Pres.	Ass.
1	CANALAZ Michele	X	
2	MARINIG Marco	X	
3	FELETIG Alessandra	x	
4	BUCOVAZ Daniel	x	
5	MASIERO Laura		x
6	VOGRIG Claudio	x	

		Pres.	Ass.
7	CHIALCHIA Simone	x	
8	CRISSETIG Margherita		x
9	TRUSGNACH Luca		x
10	SCUDERIN Liliana	x	
11	STULIN Adriano		x
12	RUTTAR Roberto	X	

Assiste il Segretario comunale dott. Coiz Marco

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to : Maurig Silvana

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Impegno di spesa Euro _____ / Prenotazione impegno _____

FAVOREVOLE

CONTRARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to:

Grimacco, li **06 ottobre 2017**

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione della L. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), come successivamente modificato ed integrato;

VISTO che ai sensi del predetto TUSP (art. 4) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente od indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2 del D. Lgs. 175/2016, e comunque nei limiti di cui al comma 1, del predetto articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di quanto sopra devono costituire oggetto di alienazione o delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016, - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, del D. Lgs. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;

3) previste dall'art. 20, co. 2, del D. Lgs. 175/2016:

"a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo a riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune sempre che l'affidamento del servizio sia avvenuto per il tramite di procedure ad evidenza pubblica ovvero che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 (in house);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riferimento all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione e che il relativo esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016;
- che con la ricognizione occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione, e quindi dall'approvazione della presente delibera;
- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTE le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni rese con la Deliberazione del 19 luglio 2017 dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti a tenore della quale:

- la ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità;
- la ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014;
- l'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del d.lgs., n. 175/2016;
- la ricognizione è rilevante anche con riferimento alle partecipazioni indirette che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g);

- Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento;
- l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi);
- nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito;

VISTO il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate approvato, ai sensi dell'art. 1 commi 611 e seguenti della L. 190/2014, con provvedimento Sindacale n. 1 del 31/03/2015, con il quale:

- venivano indicate le seguenti partecipazioni del Comune di Grimacco:

CAFC s.p.a.

HERA s.p.a.

Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc. Coop.

- si disponeva il mantenimento delle partecipazioni eccetto quelle detenute in HERA s.p.a.

DATO ATTO che, successivamente, in attuazione del Piano suddetto veniva dismesse con vendita sul mercato regolamentato le azioni di HERA s.p.a.;

CONSIDERATO:

- che alla data del 23 settembre 2016 il Comune di Grimacco risulta essere titolare delle seguenti partecipazioni dirette:

1) CAFC s.p.a.: totale azioni: 5702; valore nominale: € 51,65; valore nominale totale: € 294508,30; partecipazione: 0,7251%

2) Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc. Coop.: capitale sociale detenuto: 2700 Euro; percentuale capitale sociale detenuto: 23,48%

- che da una analisi condotta sul portale "Amministrazione trasparente" di tali società in house ad integrale capitale pubblico si è appreso che la CAFC s.p.a. detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società:

a) FRIULAB s.r.l.;

b) Banca di Udine Credito Cooperativo Soc. Coop.;

c) Banca Popolare di Cividale SCPA

- che la CAFC s.p.a. con propria nota di data 04/09/2017, ha provveduto a rendere al Comune le informazioni societarie funzionali alla predisposizione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni omettendo ogni dato od informazione inerente le loro partecipate costituenti partecipazione indiretta per il Comune di Grimacco;

- che con nota di data 11/09/2017 il Segretario Comunale provvedeva a richiedere alla CAFC s.p.a. i dati riferiti alle partecipazioni indirette onde procedere alla completa e puntuale predisposizione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni;

- che la CAFC s.p.a. con propria nota pec, richiamandosi alle "istruzioni per la comunicazione della

revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" predisposte dal Dipartimento del Tesoro, evidenziano che la estensione della predisposizione del piano da parte del Comune di Grimacco anche alle loro partecipate non sia da ritenere doverosa in quanto non sussisterebbe nei confronti di CAFC s.p.a. una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;

- che sulla questione è stato richiesto, da parte del Comune di Tarcento, apposito parere alla Corte di Conti della Regione Friuli Venezia Giulia sussistendo dubbi sulla interpretazione resa da CAFC s.p.a. dato il carattere di società in house;

RITENUTO, visto il termine temporale imposto dalla normativa, di provvedere all'approvazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni in linea con l'interpretazione su espressa riservandosi, in caso di difforme parere reso dalla Corte dei Conti, di integrare il piano anche con i riferimenti alle partecipate da CAFC s.p.a.

VISTE le allegate schede costituenti il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Grimacco alla data del 23 settembre 2016 e dato atto che non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Procedutosi a votazione in forma palese con il seguente risultato:

- Presenti n. 9
- votanti favorevolmente n. 7 consiglieri –
- Astenuti n. 2 (Scuderin Liliana, Ruttar Roberto)
- contrari n. 0

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute al Comune di Grimacco alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, come esplicitato nelle premesse, in relazione al parere che verrà reso dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, il Consiglio Comunale di riserva la possibilità di rivedere il presente piano includendovi le partecipazioni indirette partecipate da CAFC s.p.a.;
- 3) di dare atto che allo stato non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute;
- 4) di **trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;**
- 5) che l'esito della presente ricognizione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al DM 25 gennaio 2015, e s.m.i., tenuto conto di quanto contenuto nell'art. 21 del Decreto correttivo al D. Lgs. 175/2016;
- 6) di pubblicare la presente ricognizione nella apposita sezione del sito istituzionale in "Amministrazione trasparente";
- 7) di dichiarare, con separata votazione e n.9 voti favorevoli n. 9 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R.21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.

letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Eliana Fabello

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Coiz Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **11 ottobre 2017** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al **26 ottobre 2017**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Grimacco, li **11 ottobre 2017**

Il Responsabile della pubblicazione.
f.to Angelini Emanuele

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Provvedimento esecutivo dal **11 ottobre 2017**

- Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.
- Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.

L'Impiegato Responsabile
f.to Angelini Emanuele

Copia conforme all'originale esistente presso questi Uffici.

Grimacco, li **11 ottobre 2017**

L'Impiegato Responsabile
Angelini Emanuele